

4.17.2 Accesso civico generalizzato (c.d. FOIA art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013)

Caratteristiche generali

La Società si impegna a garantire l'attuazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, da intendersi, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, come il diritto di chiunque *“di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dell'art. 5-bis”*.

L'esercizio del diritto di cui sopra non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione alcuna ed è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Società per la riproduzione su supporto materiale.

Con la Circolare n. 1/2019 avente ad oggetto l'attuazione delle norme sul FOIA la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce raccomandazioni operative che integrano quelle contenute nella Circolare FOIA n. 2/2017, precisando quali voci di costo possono rientrare nel costo di riproduzione del quale l'amministrazione può chiedere il rimborso.

L'istanza di accesso civico, redatta mediante compilazione del modulo disponibile sul sito istituzionale, deve contenere le generalità del richiedente, i relativi recapiti e deve indicare i dati, documenti o informazioni richiesti.

Non sono ammissibili richieste generiche o vaghe, ossia tali da non consentire l'identificazione del dato o documento richiesto; lo stesso dicasi per le richieste meramente esplorative o pretestuose, ossia finalizzate a scoprire di quali informazioni disponga la Società, ovvero per un numero manifestamente irragionevoli di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di paralizzare in modo sostanziale il buon andamento dell'attività societaria.

Non sono altresì ammissibili richieste che impongano alla Società di formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni di cui non sia già in possesso: la Società, infatti, conformemente all'interpretazione della norma fornita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, non è tenuta a rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla Società stessa.

Istanza di accesso generalizzato: modalità di presentazione, responsabile del procedimento, termini

L'istanza di accesso generalizzato deve essere presentata alla Segreteria di Direzione, agli indirizzi meglio specificati sul sito istituzionale, con i seguenti mezzi:

- fax, posta o direttamente presso gli uffici aziendali: in tali casi l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000;
- per via telematica ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale - d.lgs. n. 82/2005: in tali ipotesi l'istanza si considera validamente presentata qualora, ai sensi dell'art. 65 del citato Decreto, sia sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, ovvero sia sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento d'identità valido, ovvero se trasmessa dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato.

Tutte le istanze pervenute devono essere registrate in ordine cronologico in un protocollo informatico con accesso riservato alle sole figure aziendali interessate dall'accesso.

Di ciascuna richiesta viene registrato: servizio o ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto di accesso; servizio o ufficio che gestisce il procedimento; eventuali controinteressati individuati; esito e motivazioni del provvedimento finale; eventuali ricorsi e loro esito.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere in ogni momento informazioni sull'istruzione e sull'esito delle istanze.

Responsabile del procedimento di accesso di cui al presente articolo è L'Amministratore Delegato, che gestisce gli adempimenti necessari.

Qualora vengano individuati soggetti controinteressati, la Società è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata A/R o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Sono considerati soggetti controinteressati le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013:

- protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003;
- libertà e segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost.;
- interessi economici e commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono qualificarsi come controinteressati anche persone fisiche appartenenti alla Società (componenti l'organo amministrativo, dirigenti, dipendenti, componenti O.d.V., Collegio Sindacale).

La Circolare FOIA n. 1/2019 precisa che i dati personali sono quelli riferibili a persone fisiche identificate o identificabili ai sensi dell'art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico "semplice" di cui all'articolo precedente.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con provvedimento espresso e motivato adottato dal responsabile del procedimento: il relativo esito è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di cui sopra è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati, se individuati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i dati o documenti richiesti sono tempestivamente trasmessi all'istante.

Se l'accoglimento è avvenuto nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione al controinteressato stesso e trasmette i dati o documenti richiesti all'istante non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire allo stesso di presentare un'eventuale richiesta di riesame al RPCT.

Il rifiuto, differimento o limitazione all'accesso generalizzato deve essere motivato, secondo criteri di congruità e completezza, con riferimento ai casi in seguito meglio specificati, ai sensi dell'art. 5-bis del Decreto trasparenza.

Eccezioni al diritto di accesso

Le esclusioni delineate dall'art. 5-bis sopra citato possono distinguersi in assolute o relative.

Nel primo caso la Società deve negare l'accesso ovvero consentirlo secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti perché il Legislatore ha preventivamente escluso l'ostensibilità di dati, documenti e informazioni. Si tratta di ipotesi espressamente previste dalla legge e tassative, poste a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello della *disclosure*.

Nel secondo caso la Società, accertato che non ricorrano eccezioni assolute di cui sopra, può negare l'accesso quando, sulla base di una valutazione di bilanciamento, *case by case*, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela degli interessi pubblici o privati meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento individuati dallo stesso Legislatore, l'accesso si configuri come presupposto causale necessario di un probabile e concreto pregiudizio nel caso di specie.

I limiti all'accesso per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui in seguito si applicano unicamente per il periodo di tempo sufficiente e necessario a tutela dell'interesse medesimo.

Ciò significa che l'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, sia sufficiente far ricorso al potere di differimento ovvero quando possano essere oscurati taluni dati (cd. accesso parziale).

In particolare, l'accesso generalizzato è escluso, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3:

1. in casi di segreto di Stato ex art. 39 della l. 124/2007;
2. negli altri casi in cui la legge vieta l'accesso o la divulgazione (a titolo meramente esemplificativo: disposizioni sui contratti secretati ex art. 139 del D.Lgs. n. 36/2023; segreto scientifico e industriale ex art. 623 c.p.; segreto sul contenuto della corrispondenza ex art. 616 ss. c.p.; pareri legali che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso

potenziale e in atto, corrispondenza e atti difensionali ex artt. 2 e 5 DPCM 200/1996; divieto di divulgazione a tutela della riservatezza dei dati idonei a rilevare lo stato di salute ex artt. 22, comma 8, e 7-bis, 6, D.lgs. n. 190/2003, ovvero dati idonei a rilevare la vita sessuale ex art. 7-bis, comma 6, ovvero dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati ex art. 26, comma 4, d.lgs. 196/2003);

3. nei casi in cui l'accesso è subordinato a specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, L. n. 241/1990.

L'accesso generalizzato può altresì essere rifiutato, come sopra anticipato, quando il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi, ai sensi dell'art. 5-bis, commi 1 e 2:

1. interesse pubblico inerente al regolare svolgimento delle attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Società. A mero titolo di esempio, possono ricorrere ipotesi di limitazioni con riguardo a: notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità e i tempi del suo svolgimento; attività di enti su cui la Società esercita forme di vigilanza; documenti acquisiti nel corso di attività ispettive la cui diffusione potrebbe ledere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o segreti commerciali di soggetti pubblici o privati; pareri legali in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza;
2. interesse privato alla protezione dei dati personali di persone fisiche in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, fermo comunque quanto previsto al precedente punto 2. A tal proposito giova ricordare la *ratio* dell'istituto e occorre porre attenzione al concreto pregiudizio che potrebbe derivare dalla generale ostensibilità dei dati. Si tratta, ad esempio, di notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza di persone fisiche utilizzate ai fini dell'attività aziendale;
3. interesse privato alla libertà e segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost. di persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, comitati etc. Rientrano in tale categoria le comunicazioni aventi carattere confidenziale e privato;
4. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Tale ampia categoria ricomprende anche il *know-how* aziendale, da intendersi come informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (comprese quelle commerciali, organizzative, finanziarie) generalmente non note o di non facile accessibilità agli esperti ed operatori del sistema, che hanno valore economico, sono sottoposte a misure di controllo al fine di mantenerle riservate e riguardano dati relativi a ricerche o prove la cui elaborazione richiede un considerevole impegno e specifiche autorizzazioni.

Impugnazioni

Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, o quello maggiore nei casi in cui vi siano controinteressati, il richiedente può presentare richiesta di riesame dell'istanza al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro i successivi 20 giorni.

La Circolare FOIA n.1/2019 individua il termine entro il quale proporre istanza di riesame - che non era individuato dal decreto trasparenza - in 30 giorni dalla decisione in prima istanza. Decorso tale termine il RPCT può dichiarare irricevibile l'istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall'istante.

Nel caso in cui il RPCT verifichi che in prima istanza la partecipazione dei controinteressati al procedimento non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, la Circolare 1/2019 prevede che la notifica ai controinteressati deve ritenersi ammissibile anche nella fase di riesame. In tal caso, "ai controinteressati andrebbe riconosciuta la possibilità di presentare una motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) può essere sospeso, ove necessario, fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e comunque per non più di 10 giorni".

Se l'accesso è stato negato a tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del Decreto trasparenza, il Responsabile di cui sopra provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. In tale ipotesi il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso dalla comunicazione al Garante e fino alla pronuncia di quest'ultimo o comunque per un periodo non superiore a giorni 10.

Avverso la decisione della Società ovvero del RPCT, in caso di riesame, il richiedente può inoltre proporre ricorso al competente TAR ai sensi del d.lgs. n. 104/2010.

Le informazioni relative all'istanza sopracitata sono pubblicate con cadenza annuale nel Registro degli accessi.